

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

REGOLAMENTO

Sommario

I - Disposizioni generali	3
1.1 Oggetto e principi informativi	3
1.2. Ambito di applicazione	3
1.3. Sede	4
1.4. Personale	4
II - Ordinamento interno - Organi.....	4
2.1. Il Consiglio Direttivo	4
2.1.a. Natura e Funzioni.....	4
2.2. Il Responsabile dell'Organismo	5
2.2.b. Funzioni	5
2.2.c. Norme di comportamento e incompatibilità.....	6
2.3. Il Segretario Generale	6
2.3.a. Nomina.....	6
2.3.b. Funzioni	6
III - I mediatori	7
3.1. Il Registro dei mediatori.....	7
3.2. Requisiti.....	7
3.4. Obblighi.....	8
3.5. Incompatibilità	8
3.6. Compensi	8
3.7. Affidamento dell'incarico - criteri.....	9
3.8. Poteri del Mediatore - astensione e ricusazione.....	10
3.9. Accettazione dell'incarico	10
3.10. Gratuito patrocinio	11
3.11. Mediatore ausiliario e Consulente tecnico.....	11
IV- Procedura di mediazione.....	12

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

4.1. Principi generali della procedura	12
4.1.a. Durata.....	12
4.1.b. Riservatezza	12
4.1.c. Inutilizzabilità e segreto professionale.....	12
4.1.d. Modalità di svolgimento degli incontri di mediazione.....	13
4.1.e. Partecipazione della parte - assistenza legale - procura.....	13
4.2. Sede della procedura	14
4.3. Svolgimento della procedura	14
4.3.a. Fase preliminare.....	14
4.3.b. Seconda fase	17
4.4 Conclusione del procedimento	17
4.4.a. Conciliazione.....	17
4.4.b. Mancata conciliazione	18
4.4.c. Proposta del Mediatore.....	18
V - Spese ed indennità spettanti all'Organismo	19
5.1. Principi generali	19
5.2. Fase preliminare	19
5.3. Seconda fase	20
5.4. Ritardato / omesso versamento indennità	21
5.5. Valore della lite	21
VI - Entrata in vigore e modifiche al Regolamento.....	22
6.1. Entrata in vigore	22
6.7. Modifiche al Regolamento	22
TABELLA "A" - SPESE E COMPENSI – allegata al Regolamento dell'Organismo di mediazione Forense di Lucca	22

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

I - Disposizioni generali

1.1 Oggetto e principi informativi

Il Regolamento nel rispetto della vigente normativa e nell'attuale testo in vigore disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di Mediazione Forense di Lucca, istituito da e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, per lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più parti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta, nei limiti di cui al presente Regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie in materia di diritti disponibili.

Il Regolamento fissa, altresì i criteri di scelta dei mediatori che sono iscritti nell'Organismo e il rapporto giuridico, compresi i compensi, con i mediatori; adotta il codice etico; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall'Organismo stesso, ai sensi dell'art. 16 comma 3 D. Lgs. 28/2010 e art. 7 D.M. attuativo; adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. attuativo nr. 180 del 18/10/2010 e successive modifiche.

Il presente Regolamento, nel rispetto del dettato normativo di riferimento, si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

Il presente Regolamento disciplina, anche, le modalità di attuazione e di svolgimento della procedura di mediazione con l'obiettivo di facilitare il raggiungimento di un accordo conciliativo tra le parti. A tal fine i Mediatori, se pur nel pieno rispetto della Legge e del presente Regolamento, potranno adottare prassi operative che abbiano la precipua finalità di favorire la composizione della lite.

1.2. Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'Organismo. Il servizio di mediazione viene offerto in favore di tutti coloro che intendano fruire dell'attività che l'Organismo offre al fine di assistere due o più parti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente Regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie di natura civile, commerciale e societaria, in materia di diritti disponibili; sia che le stesse controversie intercorrano tra privati, sia che intercorrano fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici, anche a mezzo l'utilizzo dei risultati

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

1.3. Sede

L'Organismo ha sede nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Lucca ai sensi dell'articolo 18 D. Lgs. 04.03.2010 n.

28 in Lucca, Via Galli Tassi n. 61.

1.4. Personale

L'Organismo si avvale del personale di segreteria scelti dal Consiglio Direttivo di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca.

Il personale di segreteria ha l'obbligo di riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nell'ambito dei procedimenti di mediazione.

II - Ordinamento interno - Organi

2.1. Il Consiglio Direttivo

2.1.a. Natura e Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'Organo cui è demandata la gestione dell'Organismo ed inoltre:

- stabilisce i requisiti di formazione e selezione dei mediatori decidendo anche sulle domande di riconsiliazione;
- delibera sulle domande di iscrizione nell'Elenco dei mediatori;
- nomina il Segretario Generale;
- sceglie il personale della segreteria di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca;
- gestisce ed organizza le risorse finanziarie dell'Organismo;
- provvede alla sospensione cautelare dei mediatori dall'Elenco dei mediatori nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento di procedura e codice etico;
- determina l'indennità di mediazione secondo le norme di legge;
- approva il rendiconto contabile finanziario da presentare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- svolge ogni altra attività non espressamente attribuita ad altri Organi;
- delibera le modifiche del Regolamento dell'Organismo.

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere, dinanzi all'Organismo di mediazione forense di Lucca, il ruolo di mediatori.

2.1.b. Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca tra i suoi componenti, oltre al Presidente del Consiglio dell'Ordine. La carica di componente del Consiglio Direttivo non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, e comunque in corrispondenza con la durata del Consiglio dell'Ordine stesso, e mantiene le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità ad assumere la funzione; in questi casi spetta al Consiglio dell'Ordine procedere ad integrare il Consiglio Direttivo con ulteriore nomina.

2.1.c. Funzionamento

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o dal Responsabile senza necessità di particolari formalità con comunicazione scritta inviata via fax o via mail.

Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti.

In caso di assenza del Presidente e/o Responsabile delegato, ne assume le funzioni il componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo Avvocati.

Ogni decisione del Consiglio Direttivo viene assunta a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, del Responsabile dell'Organismo.

2.2. Il Responsabile dell'Organismo

2.2.a. Nomina

Il Responsabile dell'Organismo è di diritto il Presidente del Consiglio dell'Ordine o un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Può essere sempre revocato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

2.2.b. Funzioni

Il Responsabile dell'Organismo:

- svolge le funzioni senza alcun vincolo di subordinazione con il Consiglio Direttivo;

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

- cura la tenuta della scheda di valutazione del servizio prevista dell'art. 7, comma 5 lett. b) del D.M. attuativo;
- rappresenta l'Organismo di mediazione;
- convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, presiede le riunioni, coordina il Consiglio Direttivo e dà attuazione alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- nomina i mediatori delle singole procedure di mediazione;
- cura la corretta applicazione del presente Regolamento di Mediazione anche in relazione alle istanze proposte dai mediatori o dalle parti;
- decide sulle istanze avanzate dai mediatori e dalle parti ad eccezione delle richieste relative a materie per le quali vi sia la competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

2.2.c. Norme di comportamento e incompatibilità

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione è tenuto all'osservanza del Codice Etico approvato dall'Organismo di mediazione.

2.3. Il Segretario Generale

2.3.a. Nomina

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e svolge attività di segreteria dell'Organismo, coadiuvato da altri addetti eventualmente messi a disposizione dagli Enti Pubblici Territoriali, con i quali si andranno a sottoscrivere protocolli di intesa per la raccolta di istanze di conciliazione sul territorio.

Il rapporto giuridico con il Segretario Generale è regolato dalla normativa contrattuale sul lavoro privato, che determinerà anche il compenso dovuto al Segretario Generale, salvo il caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi di conferire incarico di Segretario Generale ad Avvocato iscritto all'Albo Avvocati di Lucca ed in tal caso in tal caso al Segretario Generale non spetterà alcun compenso.

2.3.b. Funzioni

Il Segretario Generale:

- è responsabile della tenuta del registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il Mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito;
- provvede altresì, all'aggiornamento degli elenchi dei mediatori dietro indicazioni del Responsabile dell'Organismo;

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

- provvede ad assistere il Responsabile dell'Organismo nelle attività previste dall'art. 8 del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche;
- cura la raccolta delle istanze di parte attraverso gli appositi moduli che saranno allegati al presente Regolamento o che saranno predisposti dal Responsabile dell'Organismo per adeguarli alle esigenze dell'Ufficio.

A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

III - I mediatori

3.1. Il Registro dei mediatori

Presso l'Organismo è istituito il Registro dei mediatori al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente Regolamento.

Nel registro dei mediatori sono iscritti - sempre previa verifica dei titoli abilitanti - solo gli Avvocati.

L'iscrizione nel Registro dei mediatori è a cura del Consiglio Direttivo di concerto con il Responsabile dell'Organismo il quale verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente Regolamento in capo al richiedente.

La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono a carico del Responsabile, che può provvedervi tramite il Segretario Generale ai sensi del presente Regolamento.

3.2. Requisiti

Il Mediatore dovrà idoneamente documentare:

- di possedere una specifica Formazione nel rispetto della normativa vigente e comunque secondo il disposto della Circolare emessa il 21.02.13 dal Consiglio Nazionale Forense in materia di "Percorso di Formazione dell'Avvocato Mediatore",
- di aver provveduto all'obbligo di Aggiornamento professionale con cadenza biennale, come individuato dalla predetta Circolare in materia di "Aggiornamento Professionale",
- di possedere gli ulteriori requisiti stabiliti dal comma III dell'art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180 del 2010 e successive modifiche.

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

I mediatori iscritti nell'Elenco non sono legati da vincolo di esclusiva con l'Organismo di mediazione potendo collaborare con altri Organismi nei limiti di cui all'articolo 6 comma 5 del decreto ministeriale 180/2010.

All'atto dell'iscrizione il Mediatore dovrà allegare copia della polizza assicurativa per il rischio specifico ovvero aderire alla polizza eventualmente stipulata dall'Organismo.

3.4. Obblighi

Il Mediatore deve rispettare tutti i doveri ed obblighi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

Il Mediatore è tenuto alla riservatezza in ordine ad ogni informazione assunta nell'espletamento della propria funzione.

Il Mediatore deve eseguire personalmente la propria prestazione professionale.

3.5. Incompatibilità

Sono cause di incompatibilità con l'attività di Mediatore per ogni singolo affare:

- avere in corso incarichi professionali di qualsiasi natura con una delle parti;
- essere socio di una delle parti o suo coniuge, parente o affine entro il terzo grado (nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito);
- essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime;
- essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento.

Tali incompatibilità devono intendersi come estese anche ai difensori di fiducia che assistano le parti e che al contempo risultino iscritti nell'elenco dei mediatori dell'Organismo, nonché ai mediatori di altri organismi con i quali l'Organismo abbia raggiunto accordi, anche per singoli affari di mediazione, ai sensi dell'art.7, comma 2, lett. c), D.M. 180/2010.

Le cause di incompatibilità non possono essere derogate dalle parti.

3.6. Compensi

Ai mediatori spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, comprensivo degli accessori di legge, pari al 60% delle indennità di mediazione di cui alla tabella A dell'art. 16, comma 4 del D.M. 180/2010 e successive modifiche.

L'onorario è corrisposto alle condizioni indicate dal presente Regolamento nell'apposita rubrica ("Compensi spettanti all'Organismo di mediazione").

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Nell'ipotesi in cui al primo incontro di mediazione le parti non abbiano aderito alla procedura, è riconosciuto al Mediatore un compenso di € 20,00 oltre oneri di legge.

3.7. Affidamento dell'incarico - criteri

Il Mediatore è nominato dal Responsabile dell'Organismo, secondo un criterio di rotazione temperato da un criterio di specializzazione, con affidamento dell'incarico agli Avvocati e praticanti iscritti nel Registro dei mediatori.

Al fine di garantire l'imparzialità e la competenza nel servizio, il Responsabile provvede alla designazione del Mediatore tenuto conto della materia oggetto della mediazione. Nell'assegnazione il responsabile si attiene a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011.

A tal fine si procede a raggruppare i Mediatori nelle seguenti aree di competenze: diritto bancario; responsabilità sanitaria; diritto civile.

Il Mediatore, all'atto della iscrizione, o se già iscritto all'entrata in vigore del presente Regolamento a richiesta dell'Organismo indica sia le aree in ordine alle quali non intende prestare opera di mediazione sia le aree nelle quale è disponibile ad assumere l'incarico di mediatore;

Nell'assegnazione dell'incarico si procederà in primo luogo a valutare la materia oggetto della mediazione e, di conseguenza, si procederà ad individuare il Mediatore nella relativa area di competenza: in tale specifica area si seguirà la turnazione dei singoli Mediatori.

In caso di carenza di disponibilità o per esigenze contingenti, anche in ragione al numero delle controversie da trattare, il Responsabile potrà affidare l'incarico agli altri mediatori iscritti nel registro.

È stabilito che, nell'affidamento degli incarichi a rotazione, ciascun Mediatore potrà assumere affari da trattare fino al massimo di euro 500.000,00 in ragione di anno, dato dalla somma dei valori della controversia indicati dalle parti o da una sola parte, in caso di mancata adesione dell'altra salva, in quest'ultima ipotesi, diversa valutazione dell'Organismo.

Solo nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del Mediatore o presenti profili di complessità particolare, il Responsabile potrà derogare al criterio della rotazione comunicando al Consiglio Direttivo i motivi della sua scelta.

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

I mediatori che dovessero aver rifiutato incarichi senza giustificato motivo potranno ricevere nuovi incarichi solo dopo che gli altri mediatori iscritti nell'Organismo avranno ricevuto almeno un incarico.

I criteri sopra esposti sono inderogabili.

3.8. Poteri del Mediatore - astensione e riconsuazione

Il Mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.

Il Mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice etico allegato al presente Regolamento e in tutti i casi di incompatibilità come indicati nel presente Regolamento.

Le parti, hanno facoltà entro tre giorni dalla comunicazione, di chiedere la sostituzione del Mediatore motivandone la riconsuazione.

È prevista la possibilità per le parti di comune indicazione del Mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'Organismo. Tale indicazione non è vincolante per il Responsabile dell'Organismo.

Qualora una parte provveda a riconsuare il Mediatore scelto dall'Organismo, sull'istanza stessa decide il Consiglio Direttivo.

3.9. Accettazione dell'incarico

Al momento dell'accettazione dell'incarico il Mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità secondo la seguente formula: «In relazione all'affare assegnatomi con atto del Responsabile dell'Organismo dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità dovute per lo svolgimento dell'incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o cointeressenze né di aver prestato opera di consulenza prima dell'incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto Organismo qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni».

Le parti possono richiedere al Responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore nominato.

Accettato il mandato, il Mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

La sostituzione del Mediatore che per qualunque motivo sia impossibilitato a svolgere la sua funzione deve avvenire a cura del Responsabile dell'Organismo nel tempo più breve possibile.

Il Mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

Ad eccezione del Responsabile dell'Organismo, tutti gli altri organi individuati dal presente Regolamento non possono essere nominati come mediatori per procedure gestite dall'Organismo, a pena di sanzioni disciplinari.

3.10. Gratuito patrocinio

Il Mediatore che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell'Organismo, accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno.

Il Responsabile dell'Organismo avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti, rispettando la distribuzione numerica degli stessi per ogni Mediatore.

Nella mediazione obbligatoria, al fine di poter essere esonerata dal pagamento dei compensi dovuto per il procedimento, la parte che intenda chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà autocertificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa avvalendosi dello specifico modulo disponibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Lucca o in formato cartaceo presso la sede dell'Organismo.

3.11. Mediatore ausiliario e Consulente tecnico

In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Il Mediatore ausiliario concorre nell'indennità di mediazione con il Mediatore nominato sicché l'indennità di mediazione corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravii di oneri.

Il Responsabile dell'Organismo potrà avvalersi anche delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali l'Organismo abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni e aventi per oggetto la medesima controversia.

Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate tramite uno o più mediatori ausiliari, il Mediatore può avvalersi di consulenti tecnici iscritti negli albi presso i Tribunali.

I compensi dei consulenti sono calcolati sull'indennità dovuta al Mediatore, ridotta della metà.

I compensi spettanti agli esperti sono liquidati a conclusione del procedimento di mediazione e devono essere versati dalle parti negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le indennità dei mediatori di cui all'apposito paragrafo del presente Regolamento.

IV- Procedura di mediazione

4.1. Principi generali della procedura

4.1.a. Durata

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.

4.1.b. Riservatezza

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4.1.c. Inutilizzabilità e segreto professionale

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

Al Mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

4.1.d. Modalità di svolgimento degli incontri di mediazione

Ogni singolo incontro di mediazione potrà avvenire con la partecipazione del mediatore, delle parti e dei legali mediante presenza fisica degli stessi e/o mediante collegamento "da remoto" di tutti o taluno di essi secondo le regole che l'Organismo di mediazione procederà ad emanare con apposita delibera che dovrà garantire l'effettiva partecipazione delle parti alla procedura di mediazione;

E' espressamente consentita la possibilità che l'incontro di mediazione avvenga con la presenza fisica di una o più parti e con il contestuale collegamento a distanza del mediatore e/o di altra parte e/o dei relativi difensori;

4.1.e. Partecipazione della parte - assistenza legale - procura

I soggetti che intendano partecipare al procedimento debbono farsi assistere da un Avvocato.

La partecipazione personale delle parti all'incontro di mediazione, assistite dall'Avvocato, è obbligatoria.

Qualora la parte sia impossibilitata o non intenda partecipare al procedimento di mediazione personalmente, dovrà rilasciare apposita procura conferita mediante atto notarile generale o speciale, nella quale devono essere indicati espressamente:

- i poteri di transigere e conciliare;
- la dichiarazione che il procuratore è a conoscenza dei fatti oggetto di mediazione.

La predetta procura conferita mediante atto notarile può essere rilasciata a favore dell'avvocato che assiste la parte, detto procuratore nell'ipotesi di raggiungimento dell'accordo conciliativo, nella sua qualità di difensore dovrà rilasciare la dichiarazione prescritta dall'articolo 12, comma I° decreto legislativo 28/2011.

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Rimane salva la facoltà dell'avvocato che svolga la funzione di procuratore, in forza della procura conferitagli con atto notarile, di nominare un ulteriore avvocato per la relativa assistenza legale.

La procura speciale deve essere depositata dall'Avvocato nel fascicolo della procedura di mediazione.

4.2. Sede della procedura

La sede del procedimento è fissata presso i locali dell'Organismo siti nel Palazzo del Tribunale di Lucca in via Galli Tassi n°61.

La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo. In tal caso, le parti devono fare richiesta congiunta al Responsabile dell'Organismo. La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto alle parti a esenzioni o riduzioni delle indennità per spese di avvio del procedimento previste dall'art. 16 del D.M. attuativo.

E' facoltà dell'Organismo di istituire sedi distaccate all'interno del circondario del Tribunale di Lucca previa implementazione delle procedure amministrative necessarie allo scopo, attività da eseguirsi nel rispetto dei principi di fattibilità e sostenibilità anche sotto il profilo economico e finanziario dell'ente.

4.3. Svolgimento della procedura

Il procedimento di mediazione si articola nella fase preliminare, decorrente dal deposito della domanda di mediazione fino al primo incontro e nella seconda fase, eventuale, decorrente dal momento in cui le parti dichiarano al mediatore di voler dare inizio alla mediazione ai sensi di quanto dispone l'art. 8 comma 1D.Lgs. 28/2010, fino all'esaurimento della procedura di mediazione con esito positivo o negativo.

4.3.a. Fase preliminare

La procedura di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 del D.lgs. 28/2010 si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la segreteria dell'Organismo.

Il deposito della domanda può avvenire:

- tramite consegna a mano presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione Forense di Lucca nell'orario e nei giorni indicati sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Lucca;
- tramite comunicazione pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Organismo.

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

In caso di più istanze relative alla stessa controversia, la mediazione si svolgerà davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

Sono oggetto di accettazione le sole domande che hanno ad oggetto diritti disponibili alle parti.

Possono essere presentate dinanzi all'Organismo di mediazione forense di Lucca le domande di mediazione per le controversie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28/2010 e per le quali, a norma del codice di procedura civile, vi è la competenza territoriale delle autorità giudiziarie aventi sede e competenza nel circondario del Tribunale di Lucca.

E' fatta salva l'ipotesi di accordo delle parti come specificato nel proseguito del presente Regolamento.

L'istanza deve indicare l'Organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa e il valore della stessa, nonché le generalità dell'Avvocato che assiste la parte. La domanda, da redigersi in duplice originale, va redatta esclusivamente a mezzo l'utilizzo del modello disponibile sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Lucca o ottenibile in formato cartaceo presso l'ufficio di segreteria dell'Organismo. Alla domanda devono essere allegati, a pena di irricevibilità, la copia fronte retro di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dell'istante e del documento, anche in formato magnetico, di attribuzione del numero di codice fiscale. In caso di deposito della domanda tramite pec, tutta la documentazione, riprodotta per immagine, dovrà essere allegata in formato pdf. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo designa un Mediatore. Indi, il Responsabile dell'Organismo fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 (trenta) giorni dal deposito della domanda.

Nominato il Mediatore, la segreteria, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l'avvenuta ricezione, procede a comunicare alla parte convenuta la domanda, nonché l'avviso recante l'indicazione della sede e della data del primo incontro e del nominativo del Mediatore.

La documentazione attestante l'avvenuta ricezione da parte del convenuto viene inserita nel fascicolo della mediazione;

Se la parte convenuta non compare al primo incontro senza giustificato motivo, il Mediatore chiude il procedimento utilizzando l'apposito modulo elaborato

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

dall'Organismo dando atto della mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

Se la parte convenuta compare invece al primo incontro, il Mediatore la rende preliminarmente edotta delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale mancata partecipazione al procedimento di mediazione (con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 8 comma 4bis D. Lgs n. 28/2010 e successive modifiche).

Se la parte convenuta dichiara a quel punto di non voler aderire al procedimento di mediazione, il Mediatore chiude il procedimento utilizzando l'apposito modulo elaborato dall'Organismo dando atto della mancata adesione alla procedura di mediazione.

Qualora invece la parte convenuta dichiara di voler aderire alla mediazione, quest'ultima deve contestualmente depositare la propria adesione presso la segreteria dell'Organismo con le stesse modalità e la stessa documentazione previste per la presentazione della domanda corrispondendo inoltre le spese di avvio.

Il Mediatore chiarisce poi alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione invitando le parti ed i loro Avvocati a esprimersi sulle possibilità di iniziare lo svolgimento della procedura di mediazione.

Nel caso in cui le parti dichiarino che non vi è possibilità di iniziare la procedura, il Mediatore chiude il procedimento utilizzando l'apposito modulo elaborato dall'Organismo dando atto della dichiarazione delle parti. Ogni parte può chiedere al mediatore che siano da lui verbalizzate dichiarazioni circa le ragioni che le impediscono la prosecuzione della mediazione. In tal caso la parte dichiarante esonera il mediatore dall'obbligo di riservatezza. In nessun caso la verbalizzazione può concernere il merito della controversia.

In tal caso nessun compenso sarà dovuto al Mediatore, salvo il riconoscimento di un compenso pari a € 20,00 oltre oneri di legge a titolo di rimborso spese.

Qualora invece le parti manifestino la volontà di dar corso alla mediazione, si procede con lo svolgimento e a prescindere dall'esito dell'incontro sono dovuti all'Organismo di mediazione i compensi previsti dall'apposita Tabella.

Il Mediatore promuove la mediazione tra le parti e ha l'obbligo, se richiesto, di autenticare la sottoscrizione della parte che, ai sensi dell'art. 17 comma 5-bis del D.Lgs. 28/2010, abbia depositato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni per l'ammissione al

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 del T.U. Spese di Giustizia (DPR. 30.5.2012 n. 115).

Il Mediatore ha l'obbligo di verificare il rispetto della competenza territoriale dell'Organismo di mediazione forense ai sensi dell'articolo 4, comma I° del D.Lgs. n. 28/2010.

Nell'ipotesi in cui il Mediatore rilevi l'incompetenza territoriale dell'Organismo di mediazione può richiamare l'attenzione delle parti sul punto ma il procedimento deve ugualmente proseguire qualora vi sia, comunque, la richiesta anche di una sola parte. La volontà delle parti in relazione alla competenza territoriale deve essere dalle medesime inserita espressamente nel verbale di mediazione.

4.3.b. Seconda fase

Nel caso in cui le parti dichiarino l'intenzione di dare inizio alla mediazione il Mediatore procede nello stesso incontro od anche, ove sia necessario ed utile, fissando eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

Il Mediatore, può fissare anche sessioni separate per l'audizione delle parti.

La durata massima dell'incontro è di tre mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero da quella fissata dal Giudice per il suo deposito e - anche nei casi in cui il Giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5 del D. Lgs. n°28/10 - non è soggetta a sospensione feriale.

Gli incontri di mediazione si tengono presso la sede dell'Organismo salva l'autorizzazione allo svolgimento all'esterno rilasciata dal Responsabile dell'Organismo a seguito di istanza motivata.

Gli incontri non possono essere tenuti presso lo studio professionale del mediatore designato.

4.4 Conclusione del procedimento

4.4.a. Conciliazione

Se è raggiunto l'accordo tra le parti ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del Mediatore (ove da questi formulata nei soli casi previsti dal presente Regolamento) - si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il Mediatore ha l'obbligo di avvertire le parti che l'accordo di mediazione sottoscritto da loro e dai rispettivi Avvocati - i quali in tal caso devono attestare

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico - costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale a norma dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n°28/2010 e successive modifiche.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale dovrà essere autenticata da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Al processo verbale può essere unita una scrittura privata autenticata da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato o un atto pubblico, recanti la stipula di un contratto che determina l'accordo delle parti in relazione alla materia oggetto di mediazione.

In tal caso la sottoscrizione del processo verbale può essere eseguita in assenza di autentica.

4.4.b. Mancata conciliazione

Se la mediazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta da Lui formulata oppure dando atto che il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo.

4.4.c. Proposta del Mediatore

In ogni caso e in qualunque momento della procedura il Mediatore può formulare una proposta solo ed esclusivamente se le parti gliene fanno concorde richiesta.

Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n°28/2010.

La proposta su richiesta delle parti è comunicata alle stesse per iscritto.

Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta; in mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Il Mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto della normativa sull'ordine pubblico e delle norme imperative.

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

La proposta del Mediatore, salvo accordo espresso delle parti e preventivamente comunicato, non potrà contenere riferimenti alle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

4.5. Verbali

I verbali sono depositati presso la Segreteria dell'Organismo e ne viene rilasciata copia alle parti che ne fanno espressa richiesta.

Il rilascio della copia del verbale è subordinato agli adempimenti di natura economica a favore dell'Organismo previsti dal presente Regolamento.

4.6. Scheda di valutazione

Al termine del procedimento di mediazione le parti devono compilare la scheda di valutazione del servizio secondo il modello a disposizione presso la Segreteria dell'Organismo.

V - Spese ed indennità spettanti all'Organismo

5.1. Principi generali

Sono a carico delle parti che fruiscono del servizio di mediazione le spese e le indennità del procedimento.

Per "spese" si intendono quelle di inizio - avvio della procedura dovute all'Organismo nei modi e nelle forme previste dal presente Regolamento.

Per "indennità" si intende quanto dovuto all'Organismo per la procedura di mediazione (seconda fase) sia in ipotesi di mancata conciliazione (verbale negativo) sia in ipotesi di raggiunta conciliazione (verbale positivo).

5.2. Fase preliminare

All'atto del deposito della domanda di mediazione la parte istante è tenuta a corrispondere all'Organismo le spese di avvio dovute per la procedura, nella misura pari ad € 40,00 oltre oneri di legge - € 80,00 oltre oneri di legge in caso di controversia di valore maggiore di € 250.000,00 - mentre niente è dovuto dalla parte convenuta.

Qualora, successivamente al primo incontro, le parti dichiarino di aderire alla procedura di mediazione, la parte convenuta dovrà provvedere a corrispondere analogo importo di € 40,00 oltre oneri di legge (€ 80,00 oltre oneri di legge in caso di controversia di valore maggiore di € 250.000,00) all'Organismo sempre a titolo di spese di avvio.

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Le spese di avvio dovute per il procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell'Organismo.

5.3. Seconda fase

Oltre alle spese di avvio all'Organismo, dovute nei limiti sopra descritti, ciascuna delle parti è tenuta a corrispondere, dopo l'adesione alla procedura, le indennità di mediazione nella misura indicata nella tabella A allegata al presente Regolamento. Non sussiste solidarietà tra le parti della mediazione per il pagamento dei compensi dovuti all'Organismo.

Le indennità di mediazione, determinati in base al valore della lite e aumentati della relativa fiscalità, comprendono:

- a) i costi di amministrazione dell'Organismo,
- b) il compenso del Mediatore per l'intero procedimento.

Le indennità di mediazione devono essere corrisposti come segue:

- all'atto di adesione alla procedura di mediazione (in sede di primo incontro) le parti devono corrispondere la quota di 1/2 detratto l'importo già versato di euro 40,00 (nessuna detrazione è prevista per procedimenti rientranti nel I scaglione e cioè di valore fino a mille euro),
- il saldo prima del rilascio del verbale recante accordo o esito negativo della mediazione (in tale sede saranno calcolati gli aumenti e le riduzioni previsti dalla vigente normativa in materia di mediazione).

Le indennità rimangono fissi anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un Collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

Le indennità di mediazione sono dovuti pro quota da ciascuna parte sostanziale del procedimento.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. A tal fine la valutazione è rimessa al Responsabile dell'Organismo.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1-bis, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, sono viceversa dovute le spese di avvio del procedimento di mediazione.

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

5.4. Ritardato / omesso versamento indennità

In caso di mancato versamento delle indennità anche di una sola delle parti della mediazione, il procedimento è sospeso con provvedimento del Responsabile.

Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento.

In caso di persistente rifiuto al versamento, l'Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.

5.5. Valore della lite

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella allegata al presente Regolamento:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n°28/10;
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente paragrafo, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla superiore lettera b);
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della superiore lettera c), quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

L'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

L'Organismo ha facoltà di variare le proprie tariffe, restando inteso che tali modificazioni si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche e non determinano la modifica del Regolamento.

La tariffa vigente è disponibile sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Lucca.

VI - Entrata in vigore e modifiche al Regolamento

6.1. Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applicherà alle mediazioni pendenti e future.

6.7. Modifiche al Regolamento

Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo.

Lucca, lì 12.04.2021

Il Presidente dell'Ordine Avvocati

f.to avv. Lelia Parenti

Il Consiglio Direttivo

Responsabile: f.to avv. Flaviano Dal Lago

Consigliere: f.to avv. Roberto Barsanti

Consigliere: f.to avv. Ilaria Carmassi

Consigliere: f.to avv. Sonia Tomei

Consigliere: f.to avv. Andrea Verona

Il Segretario Generale: avv. f.to Michele Salotti

TABELLA "A" - SPESE E COMPENSI – allegata al Regolamento dell'Organismo di mediazione Forense di Lucca

Spese di avvio:

Per ciascuna parte: € 40,00 oltre iva di legge (€ 80,00 oltre oneri di legge in caso di controversia di valore maggiore di € 250.000,00).

Tali spese sono dovute, al momento del deposito della domanda, da parte istante.

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA

Sede presso i locali del Tribunale di Lucca
Lucca, Via Galli Tassi n°61 - Tel. e fax: 0583.55351
mediazione@ordineavvocati.lu.it
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Analogo importo dovrà poi essere versato dalla parte convenuta in caso di adesione a seguito del primo incontro preliminare.

Compensi di mediazione

Valore della lite - spesa (per ciascuna parte)

- 1.-Fino ad euro 1.000,00 Euro 65,00
- 2.-Da euro 1.001 ad euro 5.000 Euro 130,00
- 3.-Da euro 5.001 ad euro 10.000 Euro 240,00
- 4.-Da euro 10.001 ad euro 25.000 Euro 360,00
- 5.-Da euro 25.001 ad euro 50.000 Euro 600,00
- 6.-Da euro 50.001 ad euro 250.000 Euro 1.000,00
- 7.-Da euro 250.001 ad euro 500.000 Euro 2.000,00
- 8.-Da euro 500.001 ad euro 2.500.000 Euro 3.800,00
- 9.-Da euro 2.500.001 ad euro 5.000.000 Euro 5.200,00
- 10.-Oltre euro 5.000.000 Euro 9.200,00

Condizioni degli aumenti e delle riduzioni

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella delle indennità:

- a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo;
- d) nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) che segue, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente paragrafo ad eccezione di quello previsto dalla superiore lettera b);
- e) deve essere ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) che precede quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Responsabile: Avv. Flaviano Dal Lago - Segretario Generale: avv. Michele Salotti
Consiglio Direttivo: Avv. Roberto Barsanti, Avv. Ilaria Carmassi, Avv. Sonia Tomei, Avv. Andrea Verona.